



# A.S.B.U.C. FANANO

## STATUTO

***STATUTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI PROPRIETA' DELLE POPOLAZIONI DELLE FRAZIONI DI SERRAZZONE, OSPITALE, FELLICAROLO E CANEVARE POSTE IN COMUNE DI FANANO PROVINCIA DI MODENA.***

### ***CAPO I°***

***STATUTO DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI PROPRIETA' DELLE POPOLAZIONI DELLE FRAZIONI DI SERRAZZONE,OSPITALE,FELLICAROLO E CANEVARE,DEGLI UTENTI CHE VI APPARTENGONO E DI QUELLI CHE IN SEGUITO VI POTRANNO APPARTENERE.***

#### ***ART. 1°***

*I demani civici di originaria proprietà collettiva delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare del Comune di Fanano, sono retti e governati secondo le disposizioni del presente Statuto.*

#### ***ART. 2°***

*Fanno parte delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, tutti gli iscritti all'anagrafe residenti nella frazione medesima del Comune di Fanano almeno da 12 (dodici) mesi, come da regolare documentazione rilasciata dal Comune di Fanano (MO).*

*Il diritto di proprietà collettiva su detti beni civici spetta a tutti coloro che già vi risiedono o che vi potranno risiedere nell'antica comunità degli abitanti delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare.*

*Il patrimonio civico di detta proprietà è costituito da Ha. 1698.25, terre denominate: Monticello, Serrasiccia, Pratignana, Cinghio del Mezzogiorno, Cinghio Carpineto, Piagge, Ronchi, Zappata, Cinghio della Borra, Monte Cavallaccio, Fontana della Regina, Fosso delle Lastre, Passo del Lupo, Piano del Biasolo, Pian Ceccarone, Cinghio Sermidiano, Le Capanne, La Sartona, Valdigordo, Lago Scaffaiolo, Piana di Spigolino, Cladella, Passo della Croce Arcana, in territorio delle frazioni di Serrazzone ed Ospitale; Montelancino, Borrarande, La Piazza Verruca, Pizzo della Piana, Ronco d'Ercole, Busona, Piana dei Porci, Patatario, Felceto, Serralta, I Ghiacci, Puntone di Manara, Ruina del Cimone, Arcaccia, Castellina, Aquistrini, Viapiana, Serragli, Piana Mattioli, Canevaccia, Le Piane, Macchia delle Fontane, tutte in territorio delle frazioni di Fellicarolo e Canevare.*

*Il suddetto territorio è gestito ai sensi della Legge n.° 278 del 17.04.1957 e recepita dalla Legge Regionale n.° 35 del 18.08.1977.*

*Il regime giuridico dei Beni Civici Frazionali delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare resta quello della inalienabilità inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale.*

*Inoltre si precisa che tali beni godono di personabilità giuridica di diritto privato e della intangibilità del patrimonio antico agro silvo pastorale, compresi gli eventuali incrementi da destinazioni diverse, Legge n.° 94 del 1997.*

*I frazionisti sono proprietari in collettivo dei beni descritti dai numeri catastali contenuti nell'allegato B e utenti dei diritti civici sugli stessi.*

*Acquisiranno i diritti sopra detti, dopo deliberazione del Consiglio di Amministrazione dei Beni Frazionali, tutti coloro che avranno acquisito la residenza nelle Frazioni da almeno dodici mesi (mesi 12).*

### **ART. 3°**

*Tutti i frazionisti maggiorenni iscritti alle liste elettorali hanno diritto al voto per le elezioni del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di proprietà delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare.*

### **ART. 4°**

*Sono sospesi dal diritto di utenza:*

- a) gli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito uso di denaro e dei beni delle frazioni finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito.*
- b) Gli utenti resisi consapevolmente contravventori recidivi (almeno tre volte nel periodo di cinque anni) alle vigenti Leggi e prescrizioni forestali ed agrarie nonché a disposizioni del presente Statuto.*
- c) Gli utenti resesi debitori e messi in mora, nei riguardi delle popolazioni delle frazioni, finchè non abbiano saldato il loro debito.*

### **ART. 5°**

*La sospensione del diritto di utenza sarà pronunciata dal Comitato Frazionale, il quale ne fisserà la durata, che non potrà essere inferiore ad un anno o superiore a cinque anni.*

*Il Comitato Frazionale procederà d'ufficio o su denuncia a firma di un utente, e dovrà emettere la propria decisione dopo aver esaminato le ragioni o discolpe in contraddittorio con l'utente incolpato che riterrà eventualmente di esporre.*

*L'utente sarà invitato a comparire e la decisione sarà comunicata oralmente o con memoria scritta raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato.*

### **ART. 6°**

*L'elenco degli aventi diritto sui Beni Frazionali sarà a cura del Comitato Frazionale, riveduto ogni anno e non oltre il giorno 15 del mese di Marzo e pubblicato in copia, mediante affissione alla porta delle Chiese Parrocchiali delle frazioni o sulla bacheca comunale, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

## **CAPO II°**

### **DELLA NATURA DEI BENI DEMANIALI DELLE FRAZIONI E DIRITTI DEGLI UTENTI.**

#### **ART. 7°**

*Tutti i beni immobili denominati Beni Civici Frazionali, sono inalienabili, sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'Art. n.° 12 della Legge 16 Giugno 1927 n.° 1766, dall'Art. n.° 39 del Regio Decreto del 26 Febbraio 1928 n.° 332 e dalla Legge Regionale n.° 35 del 1972 e successive modificazioni e variazioni.*

*Così pure sono inalienabili i diritti di uso dei quali non è dato disporre sia per atti tra vivi che per atti di ultima volontà.*

#### **ART. 8°**

*Il patrimonio dei Beni Civici Frazionali è costituito dai beni immobili descritti nell'allegato elenco (allegato B), elenco costituente parte integrante del presente Statuto.*

#### **ART. 9°**

*L'Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di proprietà delle popolazioni delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare adotta la denominazione O.N.L.U.S.*

## **CAPO III°**

### **DELL'USO DEI BENI DEMANIALI FRAZIONALI**

#### **ART. 10°**

*Il godimento dei beni frazionali (boschi e pascoli) è riservato esclusivamente ai solo utenti iscritti nell'elenco dei componenti delle frazioni.*

*La raccolta dei prodotti del sottobosco, può essere concessa, con congruo compenso, anche ai non residenti con autorizzazione nominale del Consiglio di Amministrazione dei Beni Frazionali, che ne disciplinerà modi e tempi. Si precisa che i beni forestali privati sono contrassegnati da rigorosi limiti di diritto pubblico che conferiscono a detti beni una peculiare connotazione di "Beni Primari di Interesse Pubblico".*

#### **ART. 11°**

*L'uso civico dei pascoli è consentito ai soli utenti per il bestiame di proprietà delle loro famiglie però, per poter usufruire del diritto di pascolo ogni Capo-famiglia, entro e non oltre il 1° Maggio dovrà denunciare al Comitato dei Beni Civici Frazionali la quantità di bestiame da condurre al pascolo, distinto per bovini, equini, ovini e caprini. E' fatto divieto di spingere al pascolo in qualsiasi periodo ed in qualsiasi zona il bestiame caprino ed equino, se non custodito in loco.*

#### **ART. 12°**

*Ogni anno, entro e non oltre il 1° Maggio, il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, sentite le Autorità Forestali competenti, determinerà le zone ove sarà esercitato il libero pascolo per gli utenti e quelle altre nelle quali, per ragioni inerenti al miglioramento fondiario od alla conservazione dei terreni, sarà fatto divieto di esercitarlo. Così pure potrà determinare, sempre per ragioni inerenti alla conservazione dei fondi, il limite massimo di bestiame da immettere, osservando un criterio proporzionale fra il numero degli utenti.*

#### **ART. 13°**

*Dovranno essere tenute presenti inoltre, ed osservate, tutte le norme e disposizioni di Legge, emanate da Enti aventi autorità di governo o controllo in materia di pascoli montani.*

#### **ART. 14°**

*L'uso dei boschi (legna da ardere e carbone) riguarda i soli "bisogni essenziali" di ciascun focolare domestico, nonché il diritto di usufruire della frasca, per le proprie pecore, per l'alimentazione invernale.*

*I bisogni essenziali di cui sopra, saranno fissati anno per anno (anno solare), con particolare riguardo alle famiglie più bisognose, dal Comitato di Amministrazione dei Beni Civici Frazionali, il quale ricevuta la relativa domanda degli utenti, deciderà in base al numero delle stesse ed alla quantità dei componenti di ciascuna famiglia, che ne ha fatto richiesta, col criterio del buon padre di famiglia.*

#### **ART. 15°**

*E' ammessa, anno per anno, la concessione amministrativa dei pascoli esuberanti alla necessità dell'Uso Civico.*

*La concessione amministrativa sarà concessa per "trattativa privata" al miglior offerente da eseguirsi in busta chiusa entro il termine fissato dal Comitato frazionale, ed a parità di offerta, al concorrente che sia utente dei beni frazionali o altrimenti con estrazione a sorte.*

*E' altresì ammessa la concessione amministrativa per altri usi del territorio purchè questo apporti miglioramenti e benefici allo stesso ed agli utenti.*

#### **ART. 16°**

*E' consentita, allorché sopravvanzano ai bisogni essenziali degli utenti, la vendita del soprassuolo boschivo utilizzabile. Si procederà alle operazioni di cui sopra, previa le prescritte autorizzazioni della competente Autorità Forestale, la quale fisserà anche il prezzo per la stima base per la vendita del "taglio" da eseguirsi a "trattativa privata" con busta chiusa con le modalità, già descritte nel precedente articolo, per l'affittanza dei pascoli.*

*Saranno osservate tutte le prescrizioni dettate per l'occasione dalla competente Autorità Forestale, per la consegna, il taglio, il collaudo e la riconsegna del bosco.*

#### **ART. 17°**

*E' fatto espresso divieto alle frazioni e per esse al Comitato di Amministrazione, in osservanza al disposto dell'art. 46 secondo comma del R.D. del 26 Febbraio 1928 n.° 332, di ripartire tra gli utenti le somme ricavate dalla vendita della legna, erbe o prodotti del sottobosco esuberanti ai bisogni degli utenti stessi o derivanti dalle concessioni amministrative.*

#### **ART. 18°**

*Una quota, parte del ricavato netto della vendita boschiva o delle concessioni, potrà, a seconda delle effettive esigenze essere destinata a miglorie dei boschi e dei pascoli.*

#### **ART. 19°**

*Una quota parte, non superiore al 20%, dell'avanzo netto di bilancio, dovrà essere investita in titoli di Stato per dotare le frazioni di una rendita annua per coprire parte delle ordinarie spese di amministrazione.*

*Il restante dell'avanzo netto di bilancio dovrà essere impiegato od accantonato (sempre in titoli di Stato) in acquisto di beni immobili che continueranno così a far parte del patrimonio dei beni frazionali, o in esecuzione di opere pubbliche a vantaggio delle frazioni stesse.*

#### **ART. 20°**

*Il Comitato di Amministrazione dei Beni Civici Frazionali, in relazione anche alle esigenze di bilancio delle frazioni, imporrà ad ogni utente una "fida annua" in corrispettivo dell'uso di pascolo ed un contributo per l'uso del legnatico.*

*L'uso del legno da ardere e del carbone deve essere obbligatoriamente concesso agli utenti non proprietari di boschi e bisognosi, residenti in loco, in modo non interrotto.*

#### **ART. 21°**

*I trasgressori alle disposizioni dell'art. 10 (pascolo di bestiame in quantità superiore a quella denunciata) saranno puniti con il pagamento di una somma pari al prezzo di un metro cubo di legna posta a casa pronta da ardere. Eguale sanzione sarà comminata a coloro che eserciteranno il pascolo fuori dalle zone consentite di cui all'art. 10 primo comma del presente Statuto.*

*Saranno altresì puniti con il pagamento della stessa ammenda coloro che simuleranno bisogni di legna e carbone superiori e non corrispondenti alle reali necessità dei singoli focolai, nonché coloro che avessero esercitato il "taglio abusivo".*

*I trasgressori saranno obbligati al pagamento delle somme di cui alle precedenti sanzioni.*

*Spetta al Comitato di Amministrazione Frazionale l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comitato Frazionale deciderà dopo aver sentito l'incolpato citato nei modi e nelle forme di cui all'art. 5/3c.*

*I provvedimenti del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali avranno carattere definitivo e sono immediatamente eseguibili, ma potranno essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo.*

#### **ART. 22°**

*I singoli utenti, indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, restano direttamente responsabili sia verso le frazioni, sia verso terzi, per tutti i danni cagionati da una condotta irregolare o illegittima, la cui competenza spetta al Giudice Ordinario.*

## **CAPO IV°**

### **DEGLI ORGANI DEI BENI CIVICI FRAZIONALI**

#### **ART. 23°**

*I Beni Civici Frazionali di proprietà delle popolazioni delle frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare saranno amministrati da un Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, composto da n.° 5 (cinque) membri fra i quali verranno eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.*

## **CAPO V°**

### **DELL'ASSEMBLEA GENERALE E SUE ATTRIBUZIONI**

#### **ART. 24°**

*L'Assemblea Generale degli Utenti è costituita da tutti gli utenti iscritti nell'allegato elenco (allegato C) estratto dalle liste elettorali delle 4 frazioni.*

*L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.*

*In prima convocazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli iscritti nell'elenco (allegato C). In seconda convocazione, che avrà luogo successivamente a non meno di due ore di distanza, le deliberazioni saranno valide con la maggioranza dei presenti.*

*Saranno ammesse 3 (tre) deleghe firmate, per ogni utente maggiorenne.*

#### **ART. 25°**

*L'Assemblea Generale, che deve riunirsi almeno una volta all'anno, delibera :*

*1°) IN SEDE ORDINARIA:*

*L'approvazione del rendiconto della gestione presentata dal Comitato Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, entro il mese di Maggio dell'anno successivo.*

*2°) IN SEDE STRAORDINARIA:*

- a) sulla eventuale costituzione di un consorzio con altre associazioni.*
- b) Nell'approvazione di regolamenti e statuti in genere per l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi.*
- c) Sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti.*
- d) Sulle alienazioni e sulle cessioni di crediti sui crediti portanti ipoteca, sulle servitù e costituzione di vendita fondiaria, sulle transazioni sopra diritti di proprietà o di servitù o di uso civico, sulle affrancazioni di usi civici.*

#### **ART. 26°**

*L'Assemblea Generale si riunisce di diritto ogni 5 (cinque) anni per convocazione del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali o in difetto per iniziativa di almeno 1/3 ( un terzo) degli iscritti nell'elenco (allegato C) o d'ufficio per intervento del Commissario nominato dall'Autorità tutoria, nel mese di Agosto, per l'elezione dei componenti del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali.*

*Gli utenti frazionisti iscritti nell'elenco (allegato C), sono convocati nella forma stabilita dalla Legge Regionale n.° 35 per l'elezione dell'intero Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, quando per morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incapacità di almeno tre dei suoi componenti di diritto.*

*L'elezione del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali avviene per scrutinio segreto e secondo le modalità della Legge Regionale n. 35° del 1977.*

*In caso di morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incapacità, di non più di due componenti del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, subentreranno di diritto i primi non eletti che hanno riportato il maggior numero di suffragi.*

## **CAPO VI°**

### **DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 27°**

*Il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali è composta di 5 (cinque) membri che dovranno procedere alla stesura del Regolamento di Amministrazione dei Beni Frazionali.*

*Spetta al Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario o nominarlo (quest'ultimo) secondo quanto previsto dall'art. 31° primo comma.*

*I Consiglieri sono eletti con le modalità della Legge Regionale n.° 35 del 1972.*

*Non sono eleggibili Consiglieri coloro che risultino essere sospesi o privati dell'elettorato attivo o passivo, oltre a quanto sotto elencato:*

- 1) Coloro che non sappiano leggere o scrivere.*
- 2) Coloro che siano stipendiati dalle frazioni o eletti nell'Amministrazione Comunale.*
- 3) Coloro che abbiano pendente una lite con le Frazioni.*

*Non possono fare parte contemporaneamente del Comitato di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e gli affini in primo e secondo grado.*

#### **ART. 28°**

*Spetta al Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali:*

- a) Deliberare.*
- b) Predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.*
- c) Procedere alla nomina e licenziamento di eventuali salariati ed impiegati.*
- d) Sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulla contrattazione di mutui o prestiti o sulla richiesta di contributi regionali, statali od europei, sugli investimenti fruttiferi, sulle affrancazioni di rendite o censi passivi.*
- e) Sulle attività indicate rispettivamente dagli art. 2° terzo comma art. 5-6-12-14-15-16-17-21-26-31-32 del presente Statuto.*
- f) Sulla disposizione di contributi sociali e sui ruoli relativi.*
- g) Sugli oggetti che non siano riservati dal presente Statuto regolamento all'Assemblea Generale degli utenti.*

#### **ART. 29°**

*Il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali rappresenta la generalità degli utenti e rende conto all'assemblea Generale della gestione dei Beni Frazionali.*

*Il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali delibera a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.*

## **CAPO VII°**

### **DEL PRESIDENTE DEI BENI CIVICI FRAZIONALI**

#### **ART. 30°**

*Il Presidente eletto dal Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali nel suo seno, non può contemporaneamente essere Sindaco né Segretario del Comune di Fanano.*

*Spetta al Presidente:*

- a) Spedire avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale e del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, nonché di presiedere tutte le relative adunanze.*
- b) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali e firmare tutti gli atti inerenti ai Beni Frazionali*
- c) Proporre le materie da trattare nelle adunanze.*
- d) Presiedere gli incontri e stipulare i contratti approvati dal Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, nell'interesse dei Beni di proprietà delle Popolazioni delle Frazioni.*
- e) Provvedere, quale capo del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, alla osservanza dei regolamenti ed in genere alla sorveglianza del buon andamento dell'amministrazione dei beni frazionali.*
- f) In caso di giustificato, legittimo impedimento e con delega ne farà le veci il Vice Presidente.*

## **CAPO VIII°**

### **DEL SEGRETARIO**

#### **ART. 31°**

*Premesso che alla carica di Segretario può essere chiamato dal Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali anche persona estranea in relazione alla sua qualità professionale, senza perciò che si instauri un rapporto di dipendenza o di professionalità, al Segretario eletto o nominato come più sopra dal Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali nel suo seno, spetta:*

- a) Redigere verbali delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Comitato di Amministrazione separata  
Dei Beni Civici Frazionali.*
- b) Stendere tutti gli atti dei Beni Frazionali e controfirmare gli stessi dopo la sottoscrizione del  
Presidente.*
- c) Tenere la corrispondenza, il protocollo e l'archivio.*
- d) Tenere i registri strettamente necessari per una regolare tenuta della contabilità dei Beni  
Frazionali.*
- e) Redigere il bilancio preventivo ivi compreso il ruolo delle entrate, compreso quello di  
contribuzione e quello consuntivo.*
- f) Il compito di depositario di cassa, nonché quello di riscuotere i crediti e di provvedere ai  
pagamenti, sempre su mandato emesso a firma del Presidente.*



## **ART. 32°**

*In caso di controversie con altri Enti o privati la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco del Comune di Fanano, nel caso di conflitto di interessi con il Comune, le Frazioni saranno rappresentate dal Presidente che dovrà munirsi di propria difesa legale in rappresentanza delle Frazioni.*

## **ART. 33°**

*Avuto riguardo a particolari situazioni, potrà avvalersi, il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali, di collaboratori estranei alle Frazioni, sempre però ferma l'esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza.*

## **ART. 34°**

### **INDENNITA' E ALTRE SPETTANZE DEGLI ORGANI**

*Il Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali può fissare gettoni di presenza per i Consiglieri e per il Presidente nei limiti di quelli spettanti ai Consiglieri Comunali. Al Presidente e ai Consiglieri compete, inoltre, il rimborso delle spese documentate effettuate nell'interesse dei Beni Frazionali.*

## **CAPO IX°**

### **DEI RUOLI DI CONTRIBUZIONE**

## **ART. 35°**

*Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero e Banca Cassa di Risparmio di Vignola.*

## **ART. 36°**

*I ruoli di contribuzione sono compilati nella prima quindicina del mese di Febbraio di ogni anno. Essi resteranno, per pubblicazione, esposti dal 16 al 24 dello stesso mese di febbraio alla porta delle Chiese Parrocchiali delle Frazioni o alla bacheca Comunale.*

## **CAPO X°**

### **NORME FINALI DI ATTUAZIONE**

## **ART. 37°**

*Saranno altresì osservate dalle Frazioni e per esse dai suoi componenti tutte le vigenti norme Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, inerenti all'esercizio dei diritti di uso civico.*